



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 251-1/2024

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano,

nel procedimento iscritto al n. p.u. 251-1/24 promosso da **Salvatore Coppola**, nato a Marigliano (NA) il 27.06.1970 (C.F. CPPSVT70H27E955K), residente in Marigliano (NA) alla Via Faibano n.71, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Mauro, tramite l'OCC incaricato, dott.ssa Silvana Sperandeo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 27/12/2024 **Salvatore Coppola** ha chiesto all'intestato Tribunale l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII che prevede:

- attivo destinabile alla procedura pari ad € 60.869,44 derivante dalla corresponsione di nn. 105 rate mensili da € 580,00 il cui versamento è garantito dal reddito mensile da lavoro dipendente dell'istante;
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori:
- Creditori prededucibili (OCC e avvocato che hanno assistito il ricorrente nella predisposizione della proposta): 100% del credito;
- Creditori privilegiati: 100% del credito;
- creditori chirografari: 55% del credito;

Con provvedimento depositato in data 19/03/2025 il giudice dott.ssa Rosa Napolitano ha ammesso la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di Salvatore Coppola ordinando che *“la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede*



legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;" e disponendo che "entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art all'art. 70 comma 3 CCI, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie".

All'esito della comunicazione Agenzia delle Entrate precisava il proprio credito verso l'istante, mentre il creditore IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. trasmetteva le proprie osservazioni, evidenziando: il mancato rispetto delle condizioni soggettive ostative ex Art. 69 comma 1 D.lgs. 14/2019, la corretta valutazione del merito creditizio e la colpa grave dell'istante per aver reso dichiarazioni non veritiere al momento della compilazione del questionario sul merito creditizio, nonché la non attuabilità e non idoneità del piano per il soddisfacimento del credito di IBL.

Con provvedimento depositato in data 16/06/2025 il giudice dott.ssa Rosa Napolitano, *"tenuto conto delle contestazioni sollevate da IBL e Agenzia Entrate; ritenuta l'opportunità di disporre la comparizione delle parti e dei creditori interessati onde definire, in contraddittorio con i soggetti interessati, la natura delle opposizioni e verificare la ritualità, tempestività e/o ammissibilità delle stesse, in via preliminare alla pronuncia sull'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti"*, ha fissato per la comparizione degli istanti, dell'occ e dei creditori interessati l'udienza del 16/09/2025 ore 10:00.

All'udienza del 16/09/2025, nel riportarsi tutte le parti presenti ai propri atti (ed, in particolare, nel riportarsi il ricorrente al ricorso introduttivo ed alla richiesta di omologa del piano presentato, l'occ alla propria relazione in atti ed il creditore IBL alle osservazioni trasmesse e depositate in atti, insistendo per il rigetto della richiesta di omologa del piano proposto dal ricorrente), il giudice ha riservato la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'omologa.



2. Il piano proposto da **Salvatore Coppola** può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:

- sia qualificabile alla stregua di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII nei termini evidenziati nel decreto di apertura depositato in data 21/01/2025;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile, in quanto il ricorrente **Salvatore Coppola**, oltre a disporre di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente dell'importo di circa € 1.500,00 nonché di una pensione di invalidità che, all'attualità, è pari a circa € 700,00 mensili (importo non definitivo che a breve sarà sottoposto a revisione) risulta proprietario di: 1) nn. 2 autovetture aventi un valore di liquidazione pressoché nullo; 2) dell'immobile sito in Marigliano (NA) alla Via Faibano n.69 piano T1, identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 18, p.lla 500, Sub 6, A/2, cons. 7,5 vani, classe 3, R.C. € 406,71, lastrico solare Foglio 18 p.lla 500, sub 9 categoria F5, Rend. catastale 0 e dell'immobile sito in Marigliano (NA) alla Via Faibano n.69 piano piano T2 - al Foglio 18, p.lla 500, Sub 7, C/6, cons. 36 mq., classe 2, R.C. € 66,93, per un valore complessivo stimato in € 68.750,00; a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 4 membri) per un importo pari ad € 1.270,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 81.608,94;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la



situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della legge 3/2012 *“ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte”* (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Il disposto di cui all'art. 69 comma 1 CCII, recependo quanto già previsto all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e



la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, l'istante ha debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a suo carico.



Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, il ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nelle difficoltà economiche conseguenti all'aumento esponenziale delle spese familiari nonché nella necessità di contrarre un nuovo finanziamento per corrispondere in favore della sorella il corrispettivo pattuito in occasione della stipula dell'atto pubblico di divisione e cessione di diritti immobiliari (con cui è stata attribuita in favore dell'istante una quota di proprietà indivisa della sorella caduta in successione a seguito del decesso della madre dell'istante).

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che l'istante si sia trovato in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come dallo stesso indicata e riscontrata in atti.

Quanto, poi, alla fattibilità del piano, essa viene garantita:

- 1) da una congrua soglia di soddisfacimento dei creditori, che rappresenta un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile;
- 2) dalla garanzia offerta ai creditori dal reddito di lavoro dipendente percepito dall'istante.

Quanto, poi, alla durata del piano, va osservato che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, la cui disciplina è oggi trasfusa nel CCII, introducendo le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione degli istituti - indicazioni al riguardo si rinvenivano nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.

In mancanza di una espressa previsione normativa, pare opportuno richiamare, stante la sostanziale identità di disciplina, la posizione espressa dalla Corte di Cassazione con riguardo al piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012 (oggi piano di



ristrutturazione dei debiti del consumatore) avente una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544).

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, ritenendo pertanto *“omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura”*.

La Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della *"second chance"*, ritenendo necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento; del resto la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

La stessa Suprema Corte ha, altresì, chiarito come a conclusioni diverse non può giungersi sulla scorta del fatto che il piano del consumatore non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge, oggi concordato minore) può essere colmata in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. n. 17834 del 2019).

Mutuando tali principi, si ritiene opportuno evitare posizioni aprioristiche in ordine alla possibile durata massima delle procedure di sovraindebitamento, adottando, di contro, soluzioni che tengano conto dei caratteri peculiari e delle specificità di ogni singola proposta, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa



ratio della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "*chance*" e, dall'altro, solo tale lettura si palesa idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. 1, 24-05-2018).

Va in tal senso riconosciuta la possibilità di omologare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda una durata notevole, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche del debitore, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assume ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta comunque una soddisfazione non irrisoria dei creditori.

In definitiva, ritenuto che l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva in ordine alla ragionevole durata della procedura rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame configuri un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione, la necessità di tutelare e garantire il diritto fondamentale all'abitazione nonché la necessità di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

Superato lo scrutinio dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano proposto dai ricorrenti e venendo all'esame delle opposizioni, nessuno dei rilievi sollevati dal creditore opponente IBL si palesa pertinente.

Per quanto concerne i rilievi afferenti all'insussistenza dello stato di sovraindebitamento ed alle condizioni ostative di cui all'art. 69 comma 1 CCII, per avere l'istante determinato l'attuale situazione debitoria con colpa grave, malafede e frode, va richiamato quanto già sopra posto in rilievo in ordine al compiuto assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere probatorio sullo stesso incombente in ordine alle cause che hanno determinato lo squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il



patrimonio disponibile per farvi fronte ed in ordine all'assenza di colpa grave, mala fede o frode nella determinazione dell'attuale stato di sovraindebitamento.

Quanto, poi, alle doglianze afferenti alle dichiarazioni mendaci rese dal ricorrente allorché ha formulato la richiesta di finanziamento nel questionario per la valutazione del merito creditizio, va evidenziato come il creditore opponente ha colpevolmente aggravato la situazione di sovraindebitamento del ricorrente in violazione dei principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo n. 385/1993, così come evidenziato dall'occ nella relazione particolareggia in atti.

Come è noto, già l'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012, novellata nell'anno 2020, prevede che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*. Tale disposizione è stata ribadita dall'art. 69 comma 2 CCII secondo cui *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

Il legislatore della riforma ha inteso valorizzare il comportamento dei creditori contestualmente andando a responsabilizzare l'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse agendo sia in una logica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

La *ratio* è certamente quella di dare maggior rilievo al cd. concorso di colpa del creditore che, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali. Tanto conferma anche il richiamo all'art. 124 bis T.u.b, in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal*



consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che, nel caso, potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso (cfr. in tal senso Tribunale Napoli Nord, 01 Marzo 2023: *“Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione”*). Del resto, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, risultano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020; Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018; cfr. più di recente Tribunale di Torre Annunziata 5 marzo 2023: *“non è seriamente argomentabile che un operatore professionale, quale senza dubbio è l'istituto di credito, dal quale esigere una diligenza qualificata nell'adempimento delle proprie funzioni (cfr art. 1176, 2° comma, cc), faccia esclusivo affidamento sulle informazioni fornite dal cliente al fine di formarsi il proprio convincimento sul grado di affidabilità finanziaria di questi, in presenza di un flusso informativo dedicato agli intermediari finanziari posto a tutela della stabilità del sistema finanziario. L'onere della prova di aver condotto una istruttoria approfondita diretta a valutare le capacità reddituale del consumatore, nonché dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, ricade sull'intermediario finanziario stesso, la cui difesa si è però concentrata sulla dichiarazione asseritamente mendace di (mercé la compilazione del questionario sul merito creditizio), non potendosi ribaltare l'onere di valutazione del merito creditizio, che incombe sull'intermediario finanziario, nella arbitraria determinazione di ulteriori obblighi dichiarativi a carico del cliente cui addebitare la scarsa veridicità delle affermazioni rese ma la cui verifica costituisce*



precipuo obbligo a posto a carico della controparte del rapporto negoziale, avendone i mezzi, per effetto ex lege eseguite già a monte”).

Nel caso di specie, si ritiene emergano inequivoci profili di colpa in capo al creditore opponente: la stipulazione della cessione del quinto con IBL, intervenuta quando l'istante già risultava ampiamente esposto sul piano finanziario, non poteva esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente, a tutela della propria posizione negoziale, indipendentemente dal carattere non pienamente veritiero delle dichiarazioni rese dallo stesso (cfr. in tal senso la relazione particolareggiata dell'occ: *“lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli istituti finanziari. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB). Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell’art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”. Tutto ciò posto, è quindi evidente che il soggetto finanziatore non avrebbe potuto concedere il credito e che non abbia condotto un’adeguata attività istruttoria per verificare le capacità reddituali e finanziarie del Sig. Coppola”).*

Pertanto, non essendo stata fornita la prova da parte dell’istituto finanziatore che siano state realizzate le opportune verifiche sull’affidabilità del cliente, risultano superate anche le doglianze relative al carattere non veritiero delle dichiarazioni dallo stesso rese dal momento della sottoscrizione del finanziamento garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, in quanto i relativi profili di colpa, quand’anche in astratto configurabili, vengono senz’altro assorbiti da quelli propri del contraente professionalmente qualificato che non solo non ha condotto le proprie autonome e



doverose ricerche patrimoniali sui contraenti ma, con il finanziamento concesso, ha certamente determinato un aggravamento della situazione debitoria dell'istante.

Per quanto concerne i rilievi afferenti alla non attuabilità e non idoneità del piano per il soddisfacimento del credito di IBL, va richiamato quanto già sopra posto in rilievo in ordine alla piena fattibilità del piano, adeguatamente supportata dalla garanzia offerta ai creditori dal reddito di lavoro dipendente percepito dall'istante nonché da una congrua soglia di soddisfacimento dei creditori che, *ut supra* evidenziato, rappresenta un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

Per quanto riguarda, infine, la nota contenente precisazioni del credito trasmessa da Agenzia delle Entrate in cui si ravvisa la *“non corrispondenza tra l'importo indicato nella proposta con gli importi di cui il sig. Coppola Salvatore è debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate”* (Secondo Agenzia delle Entrate il debito reale sarebbe rappresentato: *“1) dall'importo indicato nella dichiarazione di credito resa da Agenzia delle Entrate - Riscossione (indicante anche le somme di spettanza dell'Agenzia delle Entrate già iscritte a ruolo e confluite in cartelle di pagamento comprensive di interessi di mora; 2) dall'importo di € 1.915,29 derivante dalla liquidazione del MOD. 730/2022 relativo all'anno d'imposta 2022, comunicato alla parte con comunicazione di irregolarità n. 0005135923381 (notificata in data 05/10/2024) e compreso nell'iscrizione a ruolo con identificativo atto n. T230927185940207060000124/CA non ancora confluito in cartella di pagamento; 3) dall'importo di € 235,52 derivante dalla liquidazione del MOD. 730/2024 relativo all'anno d'imposta 2023, comunicato alla parte con comunicazione d'irregolarità n. 0003021424381 del 01/04/2025 e in fase di notifica con raccomandata n. AG 38605689605-6”*), va evidenziato come, all'esito di un accurato riscontro del gestore, è emerso quanto segue: *“In riferimento al punto 1) il gestore rileva che al momento della presentazione della Relazione l'estratto debitorio Agenzia Entrate Riscossione era negativo. Da un riscontro effettuato ad aprile 2025 emergono ruoli per debiti verso Regione Campania e per multe automobilistiche per un totale di circa € 1.400,00. Le cartelle ad oggi non sono ancora state notificate In riferimento al punto 2) il gestore rileva che ha inviato- senza ricevere alcun riscontro- diverse pec all'Agenzia delle Entrate per la precisazione del credito e quindi ha indicato solo l'avviso bonario di € 1.622,56. In riferimento al*



punto 3) l'avviso di irregolarità in fase di notifica e allegato dalla stessa Agenzia-è pari ad € 101,92 e non ad € 235,52 come indicato".

I rilievi di Agenzia delle Entrate, pur non concretandosi in formale opposizione alla richiesta di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non si palesano pertanto fondati.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.

P.Q.M.

- **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Salvatore Coppola**;

- **dispone** che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

- **dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;

- **onera** l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;

- **nulla dispone** sulle spese del procedimento;



- **dichiara** chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.

Nola, 26.11.2025

Il Giudice

dott.ssa Rosa Napolitano

